

*REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO*

INDICE SISTEMATICO

ART 1	Fonti normative _____	3
ART 2	Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto _____	3
ART 3	Attribuzioni della Provincia _____	3
ART 4	Programmazione numerica delle autorizzazioni _____	3
ART 5	Autorizzazioni _____	4
ART 6	Disciplina del procedimento _____	6
ART 7	Domanda di autorizzazione _____	6
ART 8	Capacità finanziaria _____	9
ART 9	Locali _____	9
ART 10	Attività espletata da Uffici dell'A.C.I. _____	11
ART 11	Autorizzazione per le imprese esercenti alla data del 05/09/1991 _____	11
ART 12	Responsabilità professionale e personale esecutivo _____	12
ART 13	Trasferimento titolarità - modificazione compagine sociale _____	13
ART 14	Trasferimento della sede _____	16
ART 15	Mutamento di denominazione dell'agenzia e/o ragione sociale dell'impresa _____	16
ART 16	Rinuncia all'autorizzazione _____	17
ART 17	Sospensione dell'attività _____	17
ART 18	Registro giornale _____	17
ART 19	Ricevuta _____	18
ART 20	Tariffe _____	18
ART 21	Orari di apertura _____	18
ART 22	Personale _____	19
ART 23	Vigilanza _____	19
ART 24	Sanzioni _____	20
ART 25	Esercizio abusivo o non autorizzato dell'attività _____	22
ART 26	Norme transitorie _____	22
ART 27	Adeguamento normativo _____	23
ART 28	Entrata in vigore ed efficacia _____	23

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

TIPO DOCUMENTO : *Regolamento*

VER.:

APPROVATO CON: *Del. C.P. n. 18 del 04.03.2010*

AREA: *Tecnica*

DIRIGENTE: *Ing. Pierandra Bandinu*

SETTORE: *Trasporti*

SEDE: *via Serra, 43 - 09038 Serramanna (VS)*

SERVIZIO: *Autoscuole-Agenzie di consulenza automobilistica*

REDATTO DA:

TEL.: *0709356631-629*

FAX.: *070 9130120*

C.F. *92121560921*

P.I.: *02981030923*

E-MAIL *autotrasporto@provincia.mediocampidano.it*

ART 1 FONTI NORMATIVE

1. La disciplina inerente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata dalla Legge n. 264/1991 e dalla Legge n. 11/1994.
2. Oltre che dalle leggi sopracitate, la materia del settore è regolata dal D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del NCdS) e dai decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART 2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge n. 264/1991, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. A norma della legge succitata, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole.

ART 3 ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA

1. Ai sensi della Legge n. 264/1991 e ss.mm.ii., le funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.

ART 4 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del D.M. Trasporti del 09/12/1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nel territorio provinciale, come risultanti da apposita verifica periodica quinquennale, effettuata sulla base dei dati resi da soggetti competenti a tal fine (P.R.A., D.T.T., ISTAT).
3. Il numero massimo delle autorizzazioni concedibili a livello provinciale è definito dalla seguente relazione:

$$n = v / 2.400, \text{ dove:}$$

- n = numero agenzie;
 - v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia.
4. Ai fini della programmazione numerica saranno computate anche eventuali revoche o cessioni delle attività da parte dei soggetti già autorizzati.
 5. Nel caso in cui il numero delle autorizzazioni programmate risulti minore rispetto a quello delle autorizzazioni già assegnate, sarà comunque consentito il rilascio di altre autorizzazioni nel solo caso di cessioni d'azienda per atto *inter vivos* o *mortis causa*, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991.
 6. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, le autorizzazioni concedibili per numero e per distribuzione territoriale, saranno quelle risultanti dal quadro esplicativo che verrà divulgato secondo le modalità di cui al successivo art. 6 (comma 2, lettera c), tenendo conto delle autorizzazioni già assegnate agli studi di consulenza operanti nei Comuni della Provincia del Medio Campidano.

ART 5 AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della U.E.;
 - b) sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della Legge n. 189/2002 e ss.mm.ii.;
 - c) abbia raggiunto la maggior età;
 - d) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i

delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del C.P., per i delitti di emissione di assegni senza provvista di cui all'art.2 della Legge n. 386/1990, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- e) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- f) non sia stato interdetto o inabilitato;
- g) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge n. 264/1991, oppure, in alternativa, sia in grado di attestare uno dei seguenti stati alla data di entrata in vigore della legge in argomento:
 - aver esercitato, effettivamente da almeno tre anni l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle Leggi di P.S. (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
 - aver gestito effettivamente da oltre tre anni, in regime di concessione o di convenzionamento con l'A.C.I., uffici di assistenza automobilistica
- h) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 devono essere posseduti:

- 1) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- 2) dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- 3) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2.

4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma 1 del CC, non è consentito il rilascio di autorizzazione a società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V del CC (società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni e a responsabilità limitata).

5. L'autorizzazione deve essere permanentemente affissa, in modo ben visibile, nei locali sede dello studio di consulenza.

ART 6 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

1. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. n. 267/2000, previo versamento, per diritti di istruttoria, effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
2. Il procedimento per il rilascio di nuove autorizzazioni si svolge secondo i criteri di trasparenza e imparzialità ed in ossequio alle seguenti disposizioni:
 - a) l'interessato dovrà produrre apposita istanza secondo il modello di domanda predisposto dai competenti Uffici dell'Ente;
 - b) nella domanda dovrà essere specificato, in particolare, il Comune nel cui ambito territoriale l'interessato intenda ubicare la sede dell'agenzia, non potendosi prendere in considerazione le domande prive di tale indicazione;
 - c) i competenti Uffici dell'Ente provvederanno a predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, un apposito comunicato recante l'indicazione del numero delle autorizzazioni concedibili in riferimento ai criteri definiti al comma 3 del precedente art. 4. Di tale comunicato verrà data ampia divulgazione mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché con pubblicazione sul sito internet della Provincia;
 - d) si procede alle verifiche istruttorie delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione presso i competenti Uffici della Provincia.

ART 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque voglia esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare domanda, per ottenere l'autorizzazione, alla Provincia del Medio Campidano. A tal fine si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui alla L.R. n. 3/2008.
2. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale e corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al presente articolo, è istruita dalla Provincia attraverso due fasi distinte: una prima fase detta "preliminare", atta alla verifica del possesso dei requisiti di carattere soggettivo da parte del richiedente; una denominata "successiva" volta all'acquisizione, a seguito di regolare riscontro della fase precedente, degli elementi documentali per la verifica dei requisiti di carattere oggettivo.
3. Nella fase preliminare, nella domanda il richiedente, responsabile dell'impresa, provvederà ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:

- a. luogo e data di nascita;
 - b. residenza e cittadinanza: per i cittadini di Stato estero, membro della U.E. si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani;
 - c. in alternativa al precedente punto b), di non essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della U.E., ma di risiedere/soggiornare regolarmente in Italia ai sensi della Legge n. 189/2002 e ss.mm.ii.;
 - d. codice fiscale;
 - e. assenza di condanne penali;
 - f. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - g. non essere stato interdetto o inabilitato;
 - h. essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
 - i. disporre di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria ai sensi del D.M. Trasporti del 09/11/1992.
4. In caso di società le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai punti a, b, c, d, e, f, g di cui all'articolo precedente, devono essere redatte per:
- tutti i soci per le società di persone;
 - i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
 - gli amministratori per ogni altro tipo di società.
- In caso di società, inoltre, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei seguenti soggetti:
- i soci per le società di persone;
 - i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
 - gli amministratori per ogni altro tipo di società.
5. Nella fase preliminare l'Amministrazione procede, dunque, con la valutazione della domanda per verificare l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, indispensabili per l'acquisizione della documentazione necessaria per il successivo rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assenza dei previsti requisiti, l'Amministrazione dichiarerà inammissibile la domanda presentata. In caso contrario, autorizzerà il proseguimento dell'istruttoria previo deposito dei documenti di cui al successivo comma.
6. Superata con esito positivo la fase preliminare, entro 60 giorni dalla comunicazione della richiesta della Provincia, dovrà essere presentata la seguente documentazione, pena l'annullamento e l'archiviazione d'ufficio della pratica:
- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

- b) copia conforme dell'attestato di idoneità professionale di cui alla Legge n. 264/1991;
- c) attestazione di adeguata capacità finanziaria (art. 3, comma 1 lett. G della Legge n. 264/1991) da rendersi nelle forme di cui allo schema previsto dal D.M. Trasporti 09/11/1992;
- d) atto comprovante la proprietà di idonei locali o titolo che ne consenta la disponibilità con esatta indicazione dell'ubicazione della sede in cui si svolge l'attività;
- e) planimetria dei locali, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala minima 1/100, con l'indicazione della destinazione dei locali, corredata dai relativi conteggi della superficie netta;
- f) certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune;
- g) autocertificazione relativa all'elenco nominativo del personale adibito alle attività dell'agenzia;
- h) in caso di dipendente dello Stato o di Ente pubblico, nulla-osta incondizionato, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, per l'esercizio delle funzioni di titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- i) dichiarazione recante gli orari di apertura e di chiusura dell'agenzia;
- j) attestazione di versamento effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano in misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale per spese di istruttoria.

7. Se il richiedente è una società, dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, copia conforme dell'atto costitutivo vigente;
- per le società a responsabilità limitata, copia conforme dell'atto costitutivo vigente e copia conforme dello statuto;
- per le società per azioni, oltre a quanto richiesto al punto precedente, l'attestazione di avvenuta iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni.

8. Qualora, per giustificati motivi, l'interessato non possa produrre parte della documentazione di cui ai commi precedenti, dovrà darne comunicazione scritta, e la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro i successivi trenta giorni, pena l'archiviazione della pratica. Nel frattempo l'istruttoria della pratica resta sospesa. Allo stesso modo, qualora per peculiari circostanze e per giustificati motivi l'interessato non sia in condizioni, per cause dallo stesso indipendenti, di comprovare il possesso di alcuni requisiti, in particolare del requisito relativo all'agibilità dei locali, oppure quello relativo alla capacità finanziaria, è facoltà della Provincia procedere, su istanza

dell'interessato, al rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio da considerarsi come "provvisorio". Tale contingente provvedimento potrà avere la durata massima di mesi tre non prorogabili.

ART 8 CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per l'apertura e gestione, *ex novo*, dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante un'attestazione di affidamento per un importo di € 51.645,68, rilasciata da azienda o istituto di credito, o società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.280,00 così come determinato dal D.M. Trasporti del 09.11.1992.
2. In caso di società la capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.
3. L'attestazione non può essere effettuata per raggiungere la somma richiesta, frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
4. Sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo pratiche auto autorizzate ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
5. La dimostrazione di detto requisito è comunque richiesta per gli studi di consulenza che, pur esercitando l'attività alla data del 05.09.1991, abbiano posto in essere trasformazioni implicanti la costituzione di una nuova entità giuridica, fatti salvi i casi in cui, nella nuova struttura, risulti il permanere del titolare precedente.

ART 9 LOCALI

1. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4. L'idoneità all'uso dei locali deve essere attestata da apposito certificato di agibilità rilasciato dal Comune.
5. E' inoltre necessario allegare alla domanda apposita planimetria redatta da tecnico abilitato.
6. Infine occorre dimostrare la piena disponibilità dei locali, allegando alla domanda di autorizzazione copia conforme di idoneo titolo.
7. Qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai commi precedenti.
8. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Detti requisiti si applicano invece alle imprese o società che trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. Trasporti 09.11.1992.

ART 10 ATTIVITÀ ESPLETATA DA UFFICI DELL’A.C.I.

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge n. 264/1991, effettuato direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolato dall'art. 337, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992.
2. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla Legge n. 264/1991.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della Legge n. 264/1991, compreso l'attestato di idoneità professionale, e la domanda sia conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
4. All'Automobile Club competente si applica l'art. 1 della Legge n. 264/1991.
5. Gli uffici, di cui al comma 2, rilasciano la ricevuta prevista dall'art. 7 della Legge n. 264/1991.
6. Nei locali sede degli uffici dell’A.C.I. e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I. stesso.
7. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non Economici si applicano le sanzioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

ART 11 AUTORIZZAZIONE PER LE IMPRESE ESERCITANTI ALLA DATA DEL 05/09/1991

1. Le imprese esercitanti effettivamente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 05.09.1991, per conseguire l'autorizzazione devono presentare domanda con la documentazione indicata nell'art. 7 del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della Legge n.

264/1991, così come modificato dalla Legge n. 11/1994, per l'attestato di idoneità professionale e per il titolo di studio. Le stesse sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della citata Legge n. 264/1991.

2. Sono, inoltre, esonerate le imprese derivanti dalla trasformazione delle agenzie suddette, a condizione che permanga nella nuova struttura il titolare precedente e l'esercizio sia svolto nei medesimi locali.
3. Per dimostrare l'effettiva anzianità necessaria per conseguire l'autorizzazione, le imprese dovranno, altresì, trasmettere:
 - a) licenza della Questura;
 - b) tariffa delle operazioni vistata dalla Questura al momento del rilascio della licenza;
 - c) registro/i degli affari vidimato/i relativo/i al periodo 1988/1991;
 - d) eventuale attestazione di frequenza con profitto al corso di formazione professionale sull'attività di consulenza;
 - e) attestato da cui risulti di aver gestito da oltre tre anni, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica.

ART 12 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero sui soci a cui è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale, in caso di società.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, l'impresa individuale o la società può avvalersi di:
 - a) personale dipendente (iscritto nel libro paga della ditta o della società), munito di apposita delega;
 - b) collaboratori familiari;
 - c) soci lavoratori;
 - d) associati in partecipazione;
 - e) altre tipologie di prestazione professionale previste dalla legge.
3. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed i soggetti indicati al precedente comma dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

4. La validità dei tesserini di riconoscimento è di anni dieci e sono soggetti a vidimazione annuale da parte del competente Ufficio provinciale.
Gli importi dei diritti amministrativi da versare a questo Ente per il rilascio dei suddetti tesserini, per il rinnovo decennale, nonché per la vidimazione annuale degli stessi, vengono stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
5. E' fatto obbligo ai titolari degli studi di consulenza di comunicare alla Provincia immediatamente e, comunque, entro 30 giorni, qualsiasi variazione relativa ai soggetti di cui al comma 2.
6. I titolari degli studi di consulenza sono tenuti a restituire, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le tessere di riconoscimento dei predetti soggetti cessati dall'incarico.

ART 13 TRASFERIMENTO TITOLARITÀ - MODIFICAZIONE COMPAGINE SOCIALE

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Alla richiesta devono essere allegate:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato;
 - b) certificato attestante la capacità finanziaria, così come stabilito dal D.M. Trasporti del 09.11.1992;
 - c) documentazione riferita al titolare o legale rappresentante richiedente, così come specificatamente elencata al precedente art. 7.
3. La Provincia procede al rilascio dell'autorizzazione a favore del cessionario contestualmente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata al trasferente dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti personali, morali e professionali;
 - b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti relativi alla voltura a favore del richiedente in merito ai locali o in alternativa titolo di disponibilità di nuovi locali secondo le prescrizioni di legge;
 - c) documentazione indicata al successivo comma del presente articolo.
4. L'intestatario dell'autorizzazione da revocare, deve:

- a) restituire l'originale dell'autorizzazione;
- b) restituire la propria tessera di riconoscimento;
- c) restituire le tessere di riconoscimento del personale in servizio presso l'agenzia di consulenza.

La mancata restituzione delle tessere di riconoscimento è soggetta alla sanzione amministrativa in misura stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

5. Il cedente, nel caso in cui non comunichi per iscritto alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dello studio di consulenza a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento del medesimo fino alla data del rilascio della nuova autorizzazione in capo al cessionario.
6. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica e/o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di anni due, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge n. 264/1991.
7. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica e/o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al precedente comma, entro il quale un altro socio ovvero un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
8. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.
9. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia che ne prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore competente, previo accertamento dei requisiti prescritti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

Se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.

10. Nell'ipotesi di trasformazione da società a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione e a condizione che il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
11. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie implicanti variazioni sostanziali di elementi alla base del rilascio del provvedimento autorizzatorio, viene rilasciata dal Dirigente del Settore competente un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
12. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia, e comunque entro il termine di trenta giorni, ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione stessa. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla riconsegna alla Provincia, da parte del dante causa della precedente autorizzazione.
13. Gli importi da versare a questo Ente, per diritti di istruttoria, in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, nonché di modificazione della compagine sociale, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
14. Nelle ipotesi previste dal presente articolo ed ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di una già esistente, non si applica il comma 4, dell'art. 10, della Legge n. 264/1991.

ART 14 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. E' ammesso il trasferimento di sede dell'agenzia nell'ambito dello stesso Comune previo *nulla-osta* dell'Ente.
2. A tal fine, l'interessato deve rivolgere apposita istanza al competente Ufficio provinciale corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, la Provincia provvederà a rilasciare il *nulla-osta* al trasferimento e ad aggiornare l'autorizzazione con l'indicazione dell'ubicazione della nuova sede.
3. Il trasferimento provvisorio di sede dell'agenzia nell'ambito dello stesso Comune, per un periodo da valutarsi in base a esigenze adeguatamente motivate, potrà avvenire previo *nulla-osta* da parte della Provincia.
4. Con la stessa procedura di cui al precedente comma 3, la Provincia può autorizzare, in via del tutto eccezionale, il trasferimento di sede dell'agenzia in un altro Comune in caso di motivate e gravi esigenze, per un periodo massimo di mesi sei non prorogabile.
5. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente nella sede di provenienza, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre cinque giorni dalla ripresa stessa.
7. Le istanze suindicate dovranno pervenire in carta legale corredate da attestazione di versamento in favore della Provincia del Medio Campidano della somma per diritti istruttori in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

ART 15 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DELL'AGENZIA E/O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

1. In caso di trasferimento di titolarità, qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre una comunicazione di assenso da parte del precedente titolare.
2. Se varia la denominazione dell'agenzia e/o la ragione sociale dell'impresa, si procede, con provvedimento del Dirigente del Settore competente, all'aggiornamento dell'autorizzazione su richiesta del titolare, corredata dalla

copia dei certificati di variazione presso la CC.I.AA. e della ricevuta del versamento in favore della Provincia del Medio Campidano della somma per diritti istruttori in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

ART 16 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all'attività, restituendo l'originale dell'autorizzazione.

ART 17 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività su istanza del titolare dell'autorizzazione solo per motivate e gravi esigenze.
2. La sospensione può essere accordata in presenza di giustificati motivi per un periodo massimo di sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
3. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre cinque giorni dalla ripresa stessa.

ART 18 REGISTRO GIORNALE

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, redigono un registro-giornale in cui indicare gli elementi di identificazione del *dante causa*, dell'*avente causa*, di chi materialmente presenta la documentazione e del mezzo di trasporto, nonché la data, la natura dell'incarico e gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina.
2. Il registro giornale deve inoltre essere tenuto a disposizione per gli eventuali controlli da parte dei funzionari della Provincia, nonché degli altri soggetti competenti a tal fine.

ART 19 RICEVUTA

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale alla guida ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del NCdS venga ad essere consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con D.M. Trasporti dell'08.02.1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio. La predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
2. Tale ricevuta deve essere firmata dal titolare dello studio ovvero, per particolari esigenze da comprovare, da personale dello studio preventivamente e specificatamente autorizzato dal titolare medesimo. Tale autorizzazione dovrà essere conservata presso gli uffici dello studio di consulenza per esibirla ad ogni richiesta.
3. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'utente l'originale oppure l'estratto dei documenti eventualmente emanato dagli uffici pubblici che ne curano il rilascio.

ART 20 TARIFFE

1. Le tariffe per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto praticate dallo studio, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali ove vengano acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
2. Il tariffario praticato deve essere preventivamente depositato presso gli Uffici della Provincia prima di essere affisso nei locali dello studio di consulenza.

ART 21 ORARI DI APERTURA

1. Gli studi di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia gli orari di apertura e chiusura degli uffici, nonché ogni variazione apportata, e infine i periodi di chiusura per qualsiasi motivo.

2. Gli studi di consulenza al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per giustificati motivi, sono tenuti a pubblicare ed a rispettare gli orari fissati.
3. L'orario di apertura deve essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, e comunque tale da garantire un regolare servizio all'utenza.

ART 22 PERSONALE

1. In fase di rilascio dell'autorizzazione gli studi di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia l'elenco relativo ai nominativi del personale addetto. Gli studi sono tenuti altresì a comunicare le eventuali variazioni riguardanti il predetto organico.

ART 23 VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 264/1991, viene svolta dal personale della Provincia, anche avvalendosi degli organi di Pubblica Sicurezza. Il personale incaricato della Provincia è munito di apposita tessera di riconoscimento.
2. Le verifiche si effettuano:
 - a) d'ufficio;
 - b) su segnalazione di altri Enti o soggetti interessati;
 - c) a campione mediante sorteggio.
3. I controlli tendono ad accertare, in particolare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) l'osservanza delle tariffe comunicate alla Provincia ed esposte al pubblico. Tale verifica potrà anche avvenire tramite riscontro con la documentazione fiscale;
 - c) l'osservanza degli orari di apertura comunicati alla Provincia ed esposti al pubblico;
 - d) la regolarità della tenuta del registro-giornale, anche sulla base dei riscontri effettuati presso gli uffici provinciali del P.R.A. e del D.T.T., nonché del rilascio delle certificazioni sostitutive;
 - e) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
 - f) l'accertamento, la verifica e la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

- g) la veridicità di quanto preventivamente autocertificato dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione o all'atto della presentazione di successiva istanza.
4. Il dirigente del Settore Trasporti provvede ad inviare agli uffici pubblici (P.R.A, D.T.T., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non in regola con le prescrizioni di legge e del presente Regolamento, allo scopo di interdirne l'accesso, nelle more dell'adozione dei previsti provvedimenti sanzionatori.

ART 24 SANZIONI

1. Il Dirigente del Settore competente, anche su segnalazione dei Comuni o di altri soggetti interessati, emana, nei sotto elencati casi, atto di diffida ed applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00:
- a) variazioni sociali che non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne dato la preventiva comunicazione alla Provincia;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) errata tenuta e compilazione del registro-giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/1991 e degli altri documenti obbligatori;
 - d) affissione in modo non visibile dell'autorizzazione e delle tariffe nei locali dell'agenzia;
 - e) impiego, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991, di personale non in possesso dei requisiti richiesti, ovvero senza averne preventivamente dato comunicazione alla Provincia;
 - f) omessa comunicazione alla Provincia della cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 4 della Legge n. 264/1991, ovvero omessa restituzione alla Provincia delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
 - g) variazione della denominazione dell'agenzia e/o della ragione sociale dell'impresa senza averne dato preventiva comunicazione alla Provincia;
 - h) inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate alle agenzie;
 - i) altre irregolarità previste dalla normativa vigente.
2. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 2.582,28 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 è sospesa da uno a sei mesi.

3. Durante il periodo di sospensione l'impresa non può esercitare l'attività di consulenza. Lo svolgimento dell'attività in tale periodo costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 25.
4. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al precedente art. 19 senza che esistano i presupposti previsti dall'articolo medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 92 del NCdS. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991.
5. Parimenti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 92 del NCdS ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta, nonché le imprese che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92 del succitato NCdS.
6. L'autorizzazione viene sospesa, nei modi e nei termini di seguito indicati, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00:
 - a) **mesi 3:** per modifica dei locali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, e in difformità ai criteri di cui al D.M. Trasporti 09.11.1992;
 - b) **mesi 6:** per lo svolgimento nei locali dell'agenzia di altra attività non prevista dalle leggi n. 264/1991 e n. 11/1994 e dal presente Regolamento, ovvero per ripetute ed ingiustificate chiusure della sede.
7. L'autorizzazione è revocata quando vengano meno i requisiti previsti per il rilascio della stessa, nel caso contemplato dal comma 4 ovvero per mancanza del registro-giornale o di altro documento obbligatorio, ovvero per l'esercizio dell'attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati, o infine per variazioni o trasformazioni sociali che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne fatto richiesta alla Provincia.

L'autorizzazione è altresì revocata, previa apposita comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di non effettivo esercizio dell'attività di consulenza e quando siano accertati gravi abusi.

In caso di revoca si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,57, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

8. Ove difetti l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del CP, come disciplinato al successivo art. 25.
9. Nell'ottica dei principi di tipicità e gradualità dell'illecito amministrativo, l'esatto importo delle sanzioni è determinato dalla gravità del comportamento illecito. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge n. 689/1981 e/o dall'art. 194 e segg. del NCdS.

ART 25 ESERCIZIO ABUSIVO O NON AUTORIZZATO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 10.329,00. L'Amministrazione provinciale, oltre ad applicare la suddetta sanzione, dà comunicazione dell'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria per l'eventuale concorso con esercizio abusivo di professione.
2. Commette esercizio abusivo della professione il titolare o legale rappresentante o il socio amministratore che esercita l'attività di consulenza in carenza dell'attestato di idoneità professionale, quando richiesto. Tale illecito è punito penalmente ai sensi dell'art. 348 del CP.
3. Perché sussista l'illecito di cui al comma precedente non occorre che l'attività sia svolta in modo continuativo, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto illegale, purché svolto a titolo oneroso.
4. In ossequio a quanto disposto dall'art. 208 del NCdS, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa ivi richiamata sono devoluti, secondo apposita quota determinata periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale, a finalità di educazione stradale, di assistenza e previdenza del personale preposto al competente Ufficio provinciale, nonché alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per l'espletamento dei servizi di competenza.

ART 26 NORME TRANSITORIE

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, avvenuta il 05.09.1991, esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica

sicurezza, l'attività disciplinata dalla citata legge, o gestivano in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia, uffici di consulenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, non avessero maturato i tre anni di effettivo esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché attestino di aver frequentato con profitto apposito corso di formazione professionale.

ART 27 ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.
2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART 28 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.